

AGGIORNAMENTO SCIOPERO Generale Nazionale del Trasporto Pubblico Locale indetto dalle Segreterie Nazionali FILT-CGIL e UILTRASPORTI, per il giorno 29/11/2024:

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE ORARIO PER PRECETTAZIONE MINISTERIALE

Con riferimento allo sciopero del 29 Novembre 2024, si ricorda alle maestranze che non intendono aderire a manifestazioni collettive di sciopero l'obbligo di segnalare tale loro disponibilità al lavoro dandone comunicazione al proprio Capo Deposito con un preavviso di 48 ore rispetto all'inizio dell'astensione programmata, come previsto dal verbale di accordo del 13 Gennaio 2017.

ORARIO SCIOPERO RIMODULATO: dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Ordinanza n. 200 T



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota del 16 ottobre 2024 con la quale le Organizzazioni sindacali nazionali CUB e SGB hanno proclamato uno sciopero generale riguardante tutti i settori privati e pubblici per l'intera giornata del 29 novembre 2024, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, compreso il primo turno montante per i turnisti, per i lavoratori delle Autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22.00 del 28/11/2024 alle ore 22.00 del 29/11/2024;

VISTA la nota del 30 ottobre 2024 con la quale le Confederazioni Sindacali nazionali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale riguardante tutti i settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali per l'intera giornata del 29 novembre 2024;

VISTA la nota del 2 novembre 2024, con la quale le Confederazioni Sindacali nazionali ADL COBAS, CLAP, confederazione COBAS e SIAL COBAS hanno proclamato uno sciopero generale riguardante tutti i settori privati e pubblici per l'intera giornata del 29 novembre 2024, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, compreso il primo turno montante per i turnisti;

VISTA la nota del 12 novembre 2024, con la quale le organizzazioni sindacali Cub Trasporti e SGB hanno comunicato la propria adesione per il settore dei trasporti, ad esclusione del trasporto ferroviario e trasporto merci su rotaia, allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle Organizzazioni sindacali nazionali CUB e SGB con le seguenti modalità di attuazione:

- settore trasporto pubblico locale: 24 ore secondo le modalità previste a livello locale e nel rispetto delle fasce di garanzia;
- settore trasporto aereo e aeroportuale: 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del giorno 29 novembre 2024;
- settore marittimo: personale amministrativo intero turno del 29/11/2024 - collegamento Isole maggiori 24 ore da un'ora prima delle partenze del 29/11/2024, collegamento Isole minori dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 29/11/2024;
- comparto autostrade: dalle ore 22.00 del 28/11/2024 alle ore 22.00 del 29/11/2024;

VISTA la nota del 13 novembre 2024, con la quale l'Organizzazione sindacale ADL Varese ha aderito allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CUB e SGB;

VISTA la nota pervenuta il 14 novembre 2024 con la quale l'Unione Sindacale Italiana USI-CIT ha aderito allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CUB e SGB con esclusione allo sciopero del personale delle aziende del trasporto ferroviario e trasporto merci;

VISTA la nota del 18 novembre 2024, con la quale l'Organizzazione sindacale COBAS del Lavoro Privato ha aderito allo sciopero generale per l'intera giornata del 29 novembre 2024 proclamato dalla Confederazione sindacale COBAS – Confederazione dei Comitati di Base pubblicando per il comparto del trasporto pubblico le seguenti modalità di attuazione:



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- settore trasporto pubblico locale: 24 ore nella giornata del 29 novembre 2024 secondo le modalità previste a livello locale;
- settore trasporto aereo e attività aeroportuali: 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 23.59 - del giorno 29 novembre 2024;
- settore trasporto marittimo: personale amministrativo intero turno del 29/11/2024 - collegamento Isole maggiori 24 ore da un'ora prima delle partenze del 29/11/2024, collegamento Isole minori dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 29/11/2024;
- Anas: tutto il personale, compreso quello turnista h24 dalle ore 00.01 del 29/11/2024 alle ore 24.00 del 29/11/2024;

VISTA la nota n. 396-24-dc del 16 novembre 2024, con la quale le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno comunicato la propria adesione allo sciopero generale proclamato dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil, pubblicando per il comparto del trasporto pubblico le seguenti modalità di attuazione:

- settore trasporto aereo: 24 ore - dalle ore 00.01 alle ore 24.00 - del giorno 29 novembre 2024;
- settore trasporto ferroviario: dalle ore 00.01 alle ore 20.59 del giorno 29 novembre 2024 per il personale addetto alla circolazione treni, ed intera prestazione ovvero 8 ore della prestazione lavorativa del 17 novembre 2023 per gli addetti agli impianti fissi e uffici;
- settore trasporto pubblico locale: intera prestazione giornaliera nel rispetto delle fasce di garanzia, consolidate e note a livello locale e regionale;
- settore trasporto marittimo: intero turno per il personale amministrativo mentre, per il personale viaggiante in servizio su collegamenti con le isole maggiori, da mezz'ora prima delle partenze e, comunque, dalle 00.01 alle 24.00 del 17 novembre 2023; per i collegamenti con le isole minori intero turno per il personale amministrativo mentre, per il personale viaggiante dalle 00.01 alle 24.00 del 17 novembre 2023;
- settore circolazione e sicurezza stradale e autostradali: dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno 29 novembre 2024;
- settore trasporto merci e logistica: intero turno del 29 novembre 2024;

VISTA la nota del 18 novembre 2024 (risposta a comunicazione Pos. 1413/24 – Sett: Gen. Del 13/11/2024) con la quale le Confederazioni Sindacali nazionali CGIL e UIL hanno escluso dallo sciopero generale il personale dipendente delle aziende che svolgono attività ferroviarie nel trasporto ferroviario e nel trasporto merci su rotaia e del personale di Trenitalia direzione business regionale Piemonte e Valle d'Aosta;

VISTA l'indicazione immediata n. 15270, pervenuta in data 13 novembre 2024, con la quale la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha richiamato innanzitutto la propria delibera n. 03/134 del 24 dicembre



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

2003, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio

VISTA la nota della Commissione di Garanzia in data 12 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, con la quale ha rilevato, alle organizzazioni sindacali proclamanti, CGIL e UIL, la violazione relativa al mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, nonché la violazione della delibera n.22/279 in materia di sciopero generale- "applicazione della regola rarefazione al trasporto passeggeri" secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e scioperi di settore limitatamente ai settori dei trasporti, in considerazione che precedentemente era stato proclamato dalle confederazioni CUB e SGB uno sciopero generale di tutte le categorie per l'intera giornata del 29 novembre p.v.

CONSIDERATO che l'invito della Commissione di Garanzia è stato accolto parzialmente dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL, che con nota del 18 novembre 2024, hanno escluso dallo sciopero i settori del trasporto ferroviario e del trasporto merci su rotaia, confermando l'astensione per il personale del trasporto passeggeri, ignorando l'invito della Commissione a rivalutare le determinazioni assunte.

VISTA la nota del 12 novembre 2024, con la quale la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146/1990, con riferimento allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni COBAS, ADL COBAS, SLAI COBAS e CLAP ha rilevato la violazione della delibera n.22/279 limitatamente al servizio trasporto passeggeri.

CONSIDERATO che l'invito della Commissione di Garanzia non è stato accolto dalle organizzazioni sindacali proclamanti COBAS, ADL COBAS, SLAI COBAS e CLAP, che con nota del 15 novembre 2024, hanno comunicato che "lo sciopero generale proclamato in data 2 novembre 2024 è da intendersi quale atto di adesione a quello già proclamato in data 16 ottobre 2024 dalle organizzazioni sindacali CUB e SGB e che quindi non è accoglibile la richiesta di esclusione dei settori indicati".

CONSIDERATO che la giornata del 29 novembre 2024 è interessata da una pluralità di scioperi di rilevanza nazionale, indette precedentemente rispetto agli scioperi generali in questione, riguardanti in particolare il settore del trasporto aereo e servizio aeroportuale, determinando notevoli disagi all'utenza fruitore degli specifici servizi, in quanto la presenza degli scioperi generali sono strutturalmente caratterizzati dalle dimensioni allargate della protesta di tutte le categorie dei lavoratori determinando notevoli criticità all'utenza.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la concentrazione delle astensioni collettive determinate dagli scioperi generali del 29 novembre 2024 ha di fatto determinato un problema di contemperamento tra diritto di sciopero, nelle forme semplificate ed individuate nella disciplina dello sciopero generale e dei diritti degli utenti, in relazione ad un contesto temporale caratterizzato da una complessa conflittualità legata anche alle vertenze in corso per i rinnovi del CCNL, provocando altre azioni di sciopero che vanno ad incidere sul servizio dei trasporti passeggeri.

CONSIDERATO che le indicazioni immediate deliberate dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 12 novembre 2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146/1990, nei confronti delle organizzazioni sindacali CGIL e UIL e nei confronti di COBAS, ADL COBAS, SLAI COBAS e CLAP con l'invito ad escludere dagli scioperi generali proclamati i servizi del trasporto passeggeri in ossequio della regola della rarefazione non sono state accolte dai soggetti proclamanti.

CONSIDERATO che il mancato accoglimento delle indicazioni della Commissione di Garanzia dirette ad evitare la concentrazione degli scioperi nel trasporto passeggeri, limitatamente al trasporto aereo e al trasporto pubblico locale, ha pregiudicato il contemperamento fra il diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionalmente tutelati, inoltre il mancato adeguamento alle indicazioni della stessa Commissione ha determinato un'amplificazione dell'effetto vulnerabile sull'utenza.

RITENUTO che l'omesso adeguamento da parte delle organizzazioni CGIL e UIL e delle confederazioni COBAS, ADL COBAS, SLAI COBAS e CLAP alle indicazioni della Commissione di garanzia in riferimento al servizio trasporto passeggeri determina la certezza del pregiudizio ai diritti della persona che risulta al contempo grave ed imminente sulla base della concentrazione degli scioperi in un determinato arco temporale tale da impedire di fatto ai cittadini di fruire di offerte alternative, con inevitabile acutizzarsi per l'utenza, ben oltre il carattere fisiologico dei normali effetti determinati da singole azioni di sciopero.

VISTA la delibera della Commissione di Garanzia n.24/406 adottata nella seduta del 25 novembre 2024, con la quale ha deliberato di segnalare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge n. 146/1990 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento agli scioperi generali del 29 novembre 2024, che non abbiano escluso i settori di trasporto passeggeri, il fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati e di valutare quale possibile misura da adottare al fine di evitare tale pregiudizio e di limitare entro una soglia tollerabile i disagi per l'utenza mediante la riduzione della durata degli scioperi a quattro ore, nei settori di trasporto passeggeri

VISTA la nota n. 44587 del 25 novembre 2024 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei disagi attesi per l'utenza per l'astensione in parola e al fine di contemperare il diritto allo sciopero con il diritto alla mobilità dei cittadini, ha chiesto



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

alle OO.SS in indirizzo, facendo affidamento sul senso di responsabilità già manifestato in analoghi frangenti, di valutare la possibilità di sospendere tali azioni;

VISTA la nota prot. n. 44633 del 26 novembre 2024, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato, per il giorno 26 novembre 2024 alle ore 16.30, le parti interessate, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che nel settore dei trasporti la coincidenza oraria di più scioperi ne estende ineluttabilmente gli effetti pregiudizievoli, così da determinare una crescente lesione del diritto dei cittadini alla libera circolazione;

CONSIDERATO che gli effetti dello sciopero si riverberano anche sul traffico veicolare con ripercussioni sulla sicurezza stradale e sulle emissioni ambientali, anche tenuto conto della sua fissazione nell'ultimo giorno lavorativo della settimana, connotata da maggiori flussi di traffico;

CONSIDERATA, pertanto, la possibilità che si determini, nonostante le fasce orarie di garanzia di pieno servizio, una criticità tale da non consentire, nell'arco di un'intera giornata, di avvalersi di modalità di spostamento praticabili per quei tragitti caratterizzati dalla combinazione di più mezzi di trasporto, arrecando, in tal modo, un danno eccedente quello già grave stimabile per gli utenti che utilizzano i servizi di trasporto passeggeri;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto verificatosi in occasione di precedenti astensioni dal lavoro promosse da Organizzazioni Sindacali altamente rappresentative nel settore dei trasporti, si prevede che la partecipazione ai richiamati scioperi sarà consistente;

VALUTATO che, in relazione allo sciopero proclamato, la realizzazione del contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti non può ritenersi garantita, per quanto, pur in presenza di azioni di sciopero concentrate e nonostante le prestazioni indispensabili da assicurare nel corso delle astensioni, non risulta, comunque, salvaguardata la possibilità per il cittadino utente di usufruire in massima sicurezza di servizi minimi ed alternativi per un esteso arco temporale;

VALUTATO che le astensioni collettive previste per il giorno 29 novembre 2024 non garantiscono un'adeguata protezione dell'interesse diffuso della collettività a godere con continuità del servizio pubblico di trasporto ed incidono in tal modo sul godimento dello stesso diritto da parte di un considerevole bacino di utenza;

VALUTATE, per i motivi sopra espressi, la gravità del *periculum* di pregiudizio grave e imminente al diritto alla mobilità delle persone e le pesanti penalizzazioni alla circolazione nella giornata del 29 novembre 2024;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, necessario garantire l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento del diritto alla libera circolazione, entrambi costituzionalmente garantiti;

VISTO l'esito negativo del predetto tentativo di conciliazione;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo sugli scioperi in parola ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

CONSIDERATO che il rispetto dei presupposti di legge di per sé impone che l'ordinanza permetta di scongiurare il pregiudizio grave ai diritti della persona, senza ledere il diritto di sciopero oltre la misura necessaria per il raggiungimento di tal fine;

RITENUTO, pertanto, necessario ridurre la durata degli scioperi suindicati proclamati dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 29 novembre 2024;

In attuazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e degli Accordi in vigore;

ORDINA

1. Limitatamente al settore del trasporto aereo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle:
 - Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti;
 - Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.SS. Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT;
 - Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – del giorno 29 novembre 2024.

2. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle:
 - Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti;
 - Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.SS. Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT;
 - Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

ferma restando l'osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio previste all'art. 12 lett. b) dell'Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – del giorno 29 novembre 2024, nel rispetto delle fasce di garanzia.

3. Limitatamente al settore del trasporto marittimo, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle:
 - Confederazioni CGIL e UIL con adesione delle OO.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti;
 - Organizzazioni sindacali CUB e SGB con adesione delle OO.SS. Cub Trasporti, SGB, ADL Varese e USI-CIT;
 - Organizzazioni sindacali COBAS, ADL COBAS, SIAL COBAS e CLAP con adesione della O.S. Cobas Lavoro Privato;è ridotto a 4 ore – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – del giorno 29 novembre 2024 nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia.
4. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione a quanto ordinato ai punti 1), 2) e 3) della presente Ordinanza, ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
5. La presente Ordinanza viene portata a conoscenza:
 - delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Uil, Filt-Cgil e Uiltrasporti;
 - delle Organizzazioni Sindacali Cub, Sgb, Cub Trasporti, ADL Varese e Usi-Cit;
 - delle Organizzazioni Sindacali Cobas, ADL Cobas, SIAL Cobas, Clap e Cobas Lavoro Privato
 - degli Enti ed Aziende erogatrici dei servizi interessati dagli scioperi di cui ai punti 1), 2) e 3).
6. La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 5) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
7. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 5) dovrà essere data notizia al pubblico della presente Ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
8. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti del settore, nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

9. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 5) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente Ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 6).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 10 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.

Roma, 26.11.2024

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sen. Matteo Salvini

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Matteo Salvini, written over the printed name.